

**Statuto del Comitato di difesa
dall'ELETTRODOTTO "VIA MASSARENTI - VIA PRENESTINA"**
Comitato cittadino di difesa dall'elettrodotto "Via Massarenti - Via Prenestina"
e dall'inquinamento ambientale - Corato

STATUTO
del Comitato di difesa dall'ELETTRODOTTO "VIA MASSARENTI - VIA PRENESTINA" e
dall'inquinamento ambientale - Corato

Articolo 1 - SEDE

Il Comitato ha sede presso la sala condominiale del Condominio in via E. Mattei 1/E. Questa potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti.

Articolo 2 - SCOPI

Il Comitato cittadino di difesa all'elettrodotto "Via Massarenti - Via Prenestina" e dall'inquinamento ambientale è un'associazione socioculturale che ha lo scopo di studiare e diffondere le tematiche della difesa dell'ambiente e della salute, con particolare riferimento alle problematiche strettamente legate al territorio coratino. Per raggiungere questi fini il comitato si doterà degli strumenti mobili e immobili che riterrà più opportuni: L'attività del Comitato non ha fini di lucro e vera autofinanziata attraverso le sottoscrizioni degli aderenti al Comitato stesso.

Articolo 3 - ADESIONE AL COMITATO

L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascuno aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc.

Articolo 4 - QUOTE ASSOCIATIVE

L'adesione al Comitato comporta l'autotassazione regolare degli aderenti come contributo per il finanziamento delle singole iniziative. Il Comitato provvederà all'autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall'assemblea.

Articolo 5 - FONDO COMUNE

I contributi degli associati e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Finché questo svolge le sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

Articolo 6 - ORGANI E POTERI

L'unico organo decisionale del Comitato è l'assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50%+1) dei presenti. L'assemblea degli aderenti elegge un presidente, un vicepresidente., un segretario i quali, insieme con altri tre consiglieri eletti dall'assemblea, compongono il Consiglio del Comitato. Questi organismi, che restano in carica due anni, hanno la rappresentanza del Comitato ma non hanno potere decisionale.

Articolo 7 - RECESSO

Ciascun aderente è libero di recedere dal comitato in ogni momento, dandone comunicazione agli altri aderenti per il tramite degli organi sopraccitati.

Articolo 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea degli aderenti viene convocata nel momento in cui è necessario concordare attività comuni in vista del raggiungimento dell'obiettivo del Comitato stesso.

Articolo 9 - DURATA E SCIoglimento

Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea.

Articolo 10 - **DIRITTI DEGLI ADERENTI**

I promotori hanno i seguenti diritti:

- eleggere il Consiglio direttivo
- approvare il rendiconto annuale
- partecipare alle iniziative organizzate dal comitato.
-

Articolo 11 - **DOVERI DEGLI ADERENTI**

- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno
- contribuire finanziariamente con quota parte a tutte le spese a cui il Comitato andrà incontro
- tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.

Articolo 12 - **SEDE**

Il Comitato è amministrato da un comitato di presidenza composta da cinque membri eletti dall'assemblea dei promotori tra i propri componenti. Tale Comitato si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato.

Articolo 13 - **CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presid. del comitato con avviso scritto indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi al domicilio del consigliere entro 5 giorni dalla data di convocazione.

Articolo 14 - **VALIDITÀ DEL COMITATO DI PRESIDENZA**

Le delibere del Comitato sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole di almeno 3 dei consiglieri.

Articolo 15 - **PRESID. DEL COMITATO**

Il presid. del Comitato è anche presid. del Consiglio direttivo, è eletto dall'assemblea tra i consiglieri, è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Articolo 16 - **COMPENSI**

I consiglieri ed il Presid. non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Articolo 17 - **PATRIMONIO**

Il patrimonio del comitato è costituito da

- contributi e liberalità ricevute
- riserve formate con utili
- altre riserve accantonate
-

Articolo 18 - **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell'esercizio il consiglio direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Articolo 19 - **DESTINAZIONE DEI UTILI**

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita del comitato.

Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.